

@ Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA

DECRETO AGOSTO: TUTTE LE NOVITÀ FISCALI,
IN MATERIA DI CREDITO E LAVORO

SISMABONUS E VARIAZIONE UNITÀ ABITATIVE:
CHIARIMENTI DALLE ENTRATE



Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Spazio di Coworking Libero** in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offerti in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: - Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); - Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; - Reception presidiata negli orari di ufficio; - Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per informazioni 3471425409
- **Vendesi** Muri o affittasi negozio "barbiere" sito nel comune di Muggia (TS) con vetrina sulla pubblica via. Zona di grande transito. Contattare il numero 333.8251275
- **Affittasi** salone di parrucchiere, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbozzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurup 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico\ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groupage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

**Gli imprenditori associati,
 interessati alla pubblicazione di
 annunci inerenti all'attività lavorativa,
 possono inviare una mail a:
comunicazione@uaf.it
 o telefonare al numero **0432. 516772****

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
 Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
 Anno XX - N. 8 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva,
 Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Marta Biasutti, Michele Bobaz, Salvatore Cane, Ketty Downey,
 Flavia Fani, Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Luca Nardone,
 Raffaella Pompei, Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Le principali novità fiscali del DL 104/2020 (Decreto "Agosto") pag. 4

Obbligo comunicazione PEC registro imprese, dal 1° ottobre scattano le sanzioni pag. 6

Credito d'imposta per le commissioni applicate sui pagamenti elettronici pag. 6

Bonus investimenti pubblicitari per l'anno d'imposta 2020 pag. 7

Scadenze lavoro

Scadenze normative del mese di Ottobre 2020 pag. 8

Normativa del lavoro

Decreto Agosto, le novità per la gestione del personale dipendente pag. 9

Smart working o congedo al 50% per la quarantena Covid dei figli under 14 pag. 11

FSBA/EBNA: aggiornamenti a seguito del DL AGOSTO pag. 12

EBIART FVG, domande prestazioni di welfare bilaterale artigiano dal 14 settembre pag. 12

Credito e incentivi

Decreto Agosto, le ultime novità in materia di credito pag. 14

Categorie

Sismabonus e variazione unità abitative: chiarimenti dalle Entrate pag. 14

Anticipazione prezzo appalti: la circolare del MIT pag. 15

Accordo tra il CNAPPC e l'UNCCEM pag. 15

Dalle province pag. 16

Le principali novità fiscali del DL 104/2020 (Decreto "Agosto")

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 14/08/2020 – Suppl. Ordinario n. 30/L.

Si segnalano le disposizioni più rilevanti in ambito fiscale del decreto che si compone di 115 articoli ed è entrato in vigore il 15/08/2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

ART. 58: FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

È prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto per le imprese di ristorazione, finalizzato all'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP e ICP, inclusi quelli vitivinicoli), a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai $\frac{3}{4}$ dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dello stesso periodo del 2019. Il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 01/01/2019.

ART. 63: SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI

In materia di Superbonus 110% viene previsto che le delibere dell'assemblea del condominio siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

ART. 77: CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

Viene esteso anche al mese di giugno il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il credito d'imposta è esteso, oltre che per i mesi di aprile, maggio e giugno, anche per il mese di luglio.

ART. 78: ESENZIONI DALL'IMU PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Non è dovuta la seconda rata IMU per l'anno 2020 relativa ai seguenti immobili:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e agli immobili degli agriturismo/villaggi turistici/ostelli della gioventù/rifugi di montagna/colonie marine e montane/affittacamere per brevi soggiorni/case e appartamenti per vacanze/Bed & Breakfast/residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o ma-



- nifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ART. 79: ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE

Viene reintrodotta il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, utilizzabile esclusivamente in compensazione, riconoscendolo nella misura del 65% delle spese sostenute nei periodi d'imposta 2020 e 2021 per i soggetti "solari" (due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2019).

ART. 97: ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

In alternativa a quanto previsto dagli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), che prevedono il versamento degli importi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio entro il 16/09/2020 in unica soluzione o al massimo in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020, il Decreto Agosto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, prevede la possibilità di limitare il versamento in scadenza il 16/09/2020 alla metà di quanto dovuto (50% dei tributi/contributi sospesi), da versare in unica soluzione o al massimo in 4 rate con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020, con rinvio del pagamento del residuo 50% al 16/01/2021, da versare in unica soluzione o fruendo di un'ampia rateizzazione, fino ad un massimo di 24

rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16/01/2021.

ART. 98: PROROGA SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI ISA

È prorogato al 30/04/2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte dirette ed Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (trattasi del 2020 per i soggetti "solari"). Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano le seguenti condizioni: i) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ii) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad Euro 5.164.569, iii) hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

La proroga interessa anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano redditi per trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, che presentano i requisiti sopra indicati;
- applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione;
- presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività...).

ART. 99: PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

La disposizione proroga dal 31/08/2020 al 15/10/2020 i termini di sospensione di versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e avvisi esecutivi relativi ad entrate tributarie e non tributarie; pertanto i versamenti scadenti nel periodo dall'8/03/2020 al 15/10/2020 dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30/11/2020.

Per i piani di dilazione in essere all'8/03/2020 e i provvedi-

menti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 15/10/2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché 5 rate).

ART. 109: PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP

È prevista la proroga dell'esonero a favore dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1/05/2020-31/12/2020 (anziché 1/05-31/10/2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

ART. 110: RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

È concessa la facoltà di rivalutare, a soli fini contabili, i beni materiali, immateriali nonché le partecipazioni in società controllate e collegate. La rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2019; la rivalutazione può interessare ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo può essere affrancato, anche parzialmente, con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%. È prevista la facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, previa il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3%. Entrambe le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2019, 2020 e 2021. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

ART. 112: RADDOPPIO LIMITE FRINGE BENEFIT AZIENDALE 2020

Solo per il 2020, è previsto il raddoppio (da Euro 258,23 ad Euro 516,46) del valore dei beni ceduti/servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

Obbligo comunicazione PEC registro imprese, dal 1° ottobre scattano le sanzioni

L'art. 37 del D.L. 76/2020 (DL "Semplificazioni") è intervenuto sulla disciplina relativa all'obbligo di imprese, in forma societaria e individuale, e professionisti di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (domicilio digitale) al Registro Imprese o all'albo o elenco di appartenenza.

Le imprese costituite in **forma societaria** devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro Imprese **entro l'1/10/2020**, se non già comunicato in precedenza. Per le società che non indicheranno il proprio domicilio digitale entro il suddetto termine (o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro Imprese in quanto inattivo), opera la sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice Civile in misura raddoppiata (Euro 412,00 per ogni amministratore se pagate in forma ridotta entro 90 giorni), con assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale.

I **Professionisti** iscritti in albi ed elenchi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio domicilio digitale. Il Professionista che non comunica il proprio domicilio digitale è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza e, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.

Per le **imprese individuali** attive che non l'hanno già indicato o il cui domicilio digitale è stato cancellato, è previsto l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale al Registro Imprese **entro l'1/10/2020**; in caso di mancato adempimento, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, trova applicazione il triplo della sanzione prevista

dall'art. 2194 del Codice Civile (Euro 60,00 se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e l'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale. Con riferimento alle **imprese individuali di nuova costituzione** che non indicano il proprio domicilio digitale, la domanda di iscrizione è sospesa in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Sia per le imprese costituite in forma individuale che societaria, se l'ufficio del Registro Imprese rileva un **domicilio digitale inattivo** (perché, ad esempio, il servizio PEC non è stato rinnovato con il pagamento del canone periodico), chiede all'impresa di indicare un nuovo domicilio entro 30 giorni. Decorso tale termine senza che vi sia opposizione, il Conservatore del Registro Imprese procede alla cancellazione dell'indirizzo ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

Si precisa che il domicilio digitale che verrà eventualmente assegnato d'ufficio dal Registro Imprese sarà utilizzabile per la sola **ricezione dei documenti** e che le credenziali di accesso allo stesso saranno quelle del sistema Spid o Cns/Token.

Si ricorda l'importanza di **sorvegliare costantemente la propria PEC/domicilio digitale** in quanto **dal momento della notifica** decorrono i termini per eventuali adempimenti o pagamenti (si veda notizia pubblicata nel sito Internet di Confartigianato Udine, sezione Servizi, Contabilità e Fisco, Ultime notizie, "Agenzia delle Entrate, notifiche via PEC").

I nostri Uffici sono a disposizione per fornire chiarimenti e per provvedere all'attivazione PEC nonché alla comunicazione obbligatoria al Registro Imprese.

Credito d'imposta per le commissioni applicate sui pagamenti elettronici

Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, il D.L. n. 124/2019, "Decreto Collegato alla Finanziaria 2020", ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito, prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili).

Il beneficio è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo **non superiore ad Euro 400.000**. L'agevolazione è pari al 30% delle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e servizi rese nei confronti di **consumatori finali** a decorrere dal **1° luglio 2020** e si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti "de minimis".

Gli **operatori finanziari** che forniscono servizi relativi all'u-

tilizzo di strumenti di pagamento tracciabili agli esercenti, devono trasmettere a questi ultimi mensilmente, entro il ventesimo giorno successivo a ciascun periodo di riferimento, e per via telematica, ad esempio tramite PEC o pubblicazione nell'*on-line banking* dell'esercente, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Per la verifica della spettanza del credito d'imposta, gli operatori finanziari devono effettuare anche un'apposita comunicazione telematica mensile all'Agenzia Entrate.

Gli esercenti potranno utilizzare il credito d'imposta in esame esclusivamente in **compensazione** tramite il modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo **6916**, denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124" (istituito con la Risoluzione Agenzia Entrate n. 48

del 31/08/2020), che andrà esposto nella sezione "Erario", valorizzando i campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta. Il credito in esame, inoltre, deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito stesso e nelle dichiarazioni successive, fino

a conclusione dell'utilizzo. Si segnala che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e del valore della produzione (Irap). Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per un periodo pari a **10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato**.

Bonus investimenti pubblicitari per l'anno d'imposta 2020

Già dall'anno 2017 è previsto un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e Tv. Dal 2019, per beneficiare dell'agevolazione, il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente ed il credito d'imposta "teorico" è previsto nella misura del 75% degli investimenti pubblicitari incrementali, mentre l'ammontare del credito effettivamente fruibile viene definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel rispetto delle risorse stanziare a livello nazionale.

L'agevolazione è riconosciuta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali con riferimento agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*, o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari causata dall'emergenza sanitaria, è stato previsto, per il periodo d'imposta 2020, un **regime straordinario** che prevede:

- i. la concessione del beneficio nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati, quindi non soltanto per quelli incrementali;
- ii. il venir meno del requisito d'accesso al beneficio relativo all'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'anno precedente, rendendo così possibile l'accesso all'agevolazione ai soggetti che programmano investimenti per l'anno 2020 inferiori rispetto a quelli del 2019, ai soggetti che nell'anno 2019 non avevano effettuato investimenti e ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2020;
- iii. l'estensione dell'agevolazione anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (mentre a regime il beneficio spetta solo per gli investimenti su emittenti locali).

Per beneficiare dell'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

- la **comunicazione telematica** per l'accesso al credito d'imposta **entro il 30/09/2020** tramite l'apposito modulo pubblicato recentemente sul sito dell'Agenzia Entrate. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel mese di marzo 2020 (periodo di presentazione previsto in via "ordinaria"), a meno che il beneficiario non intenda ripresentare il modello per includere altri investimenti: in tal caso dovranno essere effettuati due invii, uno per la rinuncia totale al credito



richiesto con il modello già presentato e uno per la prenotazione dell'agevolazione sulla base dei nuovi importi;

- la **dichiarazione sostitutiva**, resa al fine di dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione di cui sopra sono stati effettivamente realizzati nell'anno e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Salvo diversa indicazione, questa dichiarazione dovrebbe essere presentata nel mese di gennaio 2021 (periodo di presentazione previsto in via "ordinaria").

La convenienza relativa all'inoltro della richiesta dell'agevolazione va valutata anche tenendo conto del costo per l'apposita **attestazione**, rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale, dalla quale dovrà risultare l'effettuazione delle spese.

Il credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente fruibile, come sarà definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo **6900**, da presentare tramite i servizi telematici, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Il credito d'imposta si configura come contributo tassabile ai fini Irpef, Ires e Irap, spetta nel rispetto del regime "de minimis" ed è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.



Scadenze lavoro

Scadenze normative del mese di Ottobre 2020

SCADENZE NORMATIVE

10 ottobre	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a luglio, agosto e settembre 2020 (Fonti: circolare INPS n. 17 del 06.02.2020)
15 ottobre	Pignoramenti: ripresa degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati (Fonti: art.99 DL 104/2020)
29 ottobre	DURC fine periodo transitorio: termina la validità dei DURC online con scadenza compresa tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020
31 ottobre → 2 novembre	Modello 770/2020: la trasmissione telematica dei Mod. 770/2020 deve essere effettuata, relativi ai dati fiscali delle ritenute operate nell'anno 2019 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti
31 ottobre	CU/2020: invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, redditi esenti)
Fino a novembre	Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile , e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". (Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020)





Decreto Agosto, le novità per la gestione del personale dipendente

Il 15 agosto è entrato in vigore il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020 di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 cosiddetto "Decreto Rilancio" "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

Vediamo le novità previste in ambito della normativa del lavoro.

RINNOVI E PROROGHE ENTRO DICEMBRE 2020 PER TUTTI I CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALI

Fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, **anche in assenza delle così dette causali** (ovvero le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, quali: 1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria). Sparisce quindi anche il limite posto dalla normativa precedente che escludeva tale possibilità per i soli contratti stipulati dopo il 23 febbraio 2020. La deroga è quindi applicabile a tutti i contratti a termine purché stipulati fino alla data del 31 dicembre 2020.

ESONERO CONTRIBUTIVO SEMESTRALE PER NUOVE ASSUNZIONI FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il decreto Agosto ha previsto la possibilità per i datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) di beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico) fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza successiva all'entrata in vigore del decreto stesso.

L'esonero contributivo avrà una **durata massima di 6 mesi** dall'assunzione e sarà calcolato su un massimale annuo, da riproporzionare su base mensile, di euro 8.060,00 (importo per il semestre euro 4.030,00; importo mensile euro 671,00). Restano a carico dell'impresa, come recita il comma 1 dell'art. 6 del decreto, *i premi e contributi dovuti all'Inail*.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato purché la trasformazione avvenga successivamente all'entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote

di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Il decreto Agosto ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa in deroga, qualora sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di **nove settimane**, incrementate di ulteriori **nove** per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

Le complessive **diciotto** settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il **13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

L'accesso ai nuovi trattamenti prescinde quindi dal precedente ricorso e dall'effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno. In altri termini il nuovo decreto legge azzerà il conteggio di quanto richiesto e autorizzato per i periodi fino al 12 luglio 2020.

Ovviamente, viene stabilito che, i periodi di integrazione richiesti ed autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto legge in esame.

Il decreto non prevede alcuna condizione per richiedere le prime nove settimane di integrazione mentre il ricorso alle ulteriori nove settimane è collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.

È infatti previsto un necessario raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far insorgere in capo all'azienda l'obbligo del versamento di un **contributo addizionale** – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa – determinate secondo le seguenti misure:

- aliquota del **18%** per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- aliquota del **9%** per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;



- **nessun contributo addizionale** per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Per richiedere **l'ulteriore periodo di nove settimane** di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445, in cui **autocertificano la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato**.

Il messaggio Inps n. 3131 del 21/08/2020, precisa che, per le richieste inerenti le prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando quanto già richiesto o autorizzato ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare ad utilizzare la causale **"COVID-19 nazionale"** già in essere. Per quanto attiene, invece, alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, un nuovo messaggio Inps fornirà le istruzioni operative per l'invio delle domande.

Per quanto riguarda i **termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale** l'Inps con il messaggio richiamato precisa che:

- a regime le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione;
- in sede di prima applicazione della norma, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto è differita al 30 settembre 2020. Allo stesso termine è differito l'invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020. Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricompreso nella nuova disciplina dettata dal decreto legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmessi entro il 30 settembre 2020.

Non appena l'Inps pubblicherà apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal decreto legge in esame nonché le relative istruzioni operative ne verrà data notizia.

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Il decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), ha incrementato, di complessive 18 settimane, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa in de-

roga, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a copertura del periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020.

In correlazione all'incremento nella durata degli ammortizzatori sociali il decreto in esame ha esteso anche il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo prevedendo che: *ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'art. 1 (del decreto in esame) ovvero all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 (sempre del decreto in esame) resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.....resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.*

Conseguentemente, fino a quando non è stato esaurito il nuovo pacchetto di ammortizzatori o l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali che può essere richiesto in alternativa agli ammortizzatori stessi e che può durare al massimo quattro mesi (nel limite comunque del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito dall'impresa nei mesi di maggio e giugno 2020), è vietato procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Rispetto alla precedente normativa, però, il decreto in esame prevede una serie di deroghe al divieto richiamato. Il divieto non si applica, infatti, nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possono configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22;
- fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento in violazione del divieto legislativo può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a par-



tire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE


Il decreto Agosto ha previsto, per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono gli aggiuntivi trattamenti di cassa integrazione introdotti e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale introdotti dal precedente decreto convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi dovuti all'INAIL), per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.**

L'esonero di cui ciascuna impresa può godere, nel limite massimo di quattro mesi, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruito nei mesi di maggio e giugno 2020. Il decreto precisa che l'esonero in questione può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale, ai sensi del precedente decreto legge, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Al datore di lavoro che beneficia dell'esonero in parola e sino al termine dello stesso si applica il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo pena la revoca dell'esonero contributivo e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del nuovo decreto. L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

FRINGE BENEFIT, AUMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020

Per il solo periodo d'imposta 2020, il Decreto Agosto ha aumentato il limite di esenzione dei fringe benefit (art. 51 comma 3 del TUIR), che passa da 258,23€ a **516,46€** (importo raddoppiato).



L'esenzione dei fringe benefit è prevista per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda in favore dei lavoratori dipendenti, e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI PER COVID PREVISTI AL 16 SETTEMBRE

Il Decreto ha introdotto un'ulteriore modalità di rateizzazione dei **versamenti sospesi** per l'emergenza Covid-19 riferiti ai mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020**, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione** entro il 16 settembre 2020
- **mediante rateizzazione** fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo (con scadenza 16/09/2020, 16/10/2020, 16/11/2020, 16/12/2020)
- per un **importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e per il restante **importo del 50%** mediante rateizzazione fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo (con scadenza 16/09/2020, 16/10/2020, 16/11/2020, 16/12/2020)
- per un **importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020 e per il restante **importo del 50%** mediante rateizzazione fino ad un massimo di **24 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16 gennaio 2021, scadenze successive 16/02/2021, 16/03/2021 e così via fino al 16 dicembre 2022 nell'ipotesi di ricorso a ventiquattro rate).

Smart working o congedo al 50% per la quarantena Covid dei figli under 14

Con il Decreto Legge n. 111 dell'8 settembre 2020 viene previsto che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità smart working o in alternativa fruire di un congedo straordinario durante il periodo (o parte dello stesso) di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto per Covid-19 verificatori all'interno del plesso scolastico.

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro,

può fruire del congedo straordinario retribuito con un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Congedo straordinario e lavoro agile non spettano qualora l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa, o svolga per altri motivi il lavoro agile.

Il diritto può essere esercitato da uno solo dei genitori.

Tali disposizioni possono essere riconosciute fino al 31 dicembre 2020.

(Fonti: D.L. 111 dell'8 settembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 223 dell'8/09/2020)



FSBA/EBNA: aggiornamenti a seguito del DL AGOSTO

A seguito delle modifiche previste dal Decreto Agosto DL n. 104/2020, sono state aggiornate in data 24/08/2020 le procedure operative per la presentazione delle domande di richiesta delle sospensioni previste dal Fondo FSBA, e sono in fase di implementazione l'aggiornamento delle procedure informatiche del sistema SINAWEB.

Le domande Covid-19 presentate in stato di "protocolata" sono automaticamente prorogate da sistema **al 31 dicembre 2020**.

A partire **dal 13 luglio 2020 sono previste ulteriori 18 settimane**. Il nuovo limite di **9 + 9 settimane** è gestito da un contatore aziendale in fase di rendicontazione delle assenze.

Il contatore riparte da zero dal 13/07/2020, e le giornate non utilizzate non sono cumulabili con l'ulteriore periodo a disposizione, le giornate già utilizzate oltre tale data

ricadono nel nuovo contatore. La rendicontazione è inibita per eventuali periodi scoperti.

È possibile rendicontare le assenze per le prime 9 settimane, per le ulteriori seguiranno apposite implementazioni al Sistema.

Il limite aziendale è pari ad un massimo di **18 settimane**, così suddivise:

- **90 giorni** in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana
- **108 giorni** in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana
- **126 giorni** in caso di attività lavorativa su 7 giorni a settimana.

(Fonti: Procedure Covid aggiornamento del 24/08/2020)

EBIART FVG, domande prestazioni di welfare bilaterale artigiano dal 14 settembre

L'Ente Bilaterale artigiano EBIART FVG ha comunicato sul proprio sito internet che **dal 14 settembre p.v.** sarà possibile presentare - in forma cartacea e corredata dalla relativa documentazione, presso i 5 Bacini territoriali dell'Ente presenti sul territorio regionale o presso la sede di EBIART in Udine, le domande di:

- contributo scolastico (anno scolastico 2020/2021)
- iscrizione nidi d'infanzia (anno educativo 2020/2021)
- sussidio studi universitari,
- contributo a seguito di decesso.

Sul sito di EBIART è pubblicato il regolamento e l'informativa privacy, è inoltre possibile scaricare o pre-compilare la relativa domanda.

A CHI SONO RIVOLTE LE PRESTAZIONI DI WELFARE?

Le prestazioni del "**Welfare bilaterale artigiano in FVG**" sono previste a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari (per i figli fiscalmente a carico) delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato e che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni costituenti l'Ebiart ed in regola con la contribuzione prevista dagli accordi stessi.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI PREVISTE?

Sono previste 4 tipologie di intervento:

1. CONTRIBUTI SULLA TARIFFA ANNUALE DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA

Bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. L'entità di beneficio è pari al 20% della retta di frequenza sino ad un contributo massimo di 1.000 euro per anno scolastico.

La domanda deve essere presentata compilando il mo-

dulo W1 corredata dalla copia dell'iscrizione e delle rette quietanzate per l'anno educativo in corso e la certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).

2. BONUS SPESE SCOLASTICHE

A fronte dell'iscrizione dei propri figli ad istituti scolastici statali e paritari è riconosciuto un contributo di:

- 1) 130 euro lordi per l'iscrizione alla scuola primaria (elementari);
- 2) 200 euro lordi per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
- 3) 340 euro lordi per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda deve essere presentata compilando il modulo W2A o W2B corredata dalla copia della certificazione attestante l'iscrizione per l'anno scolastico in corso e dalla certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione). La prestazione è estesa agli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato.

3. SUSSIDIO PER STUDI UNIVERSITARI

- 1) Contributo di 850 euro lordi al conseguimento della Laurea triennale che deve avvenire entro 4 anni dalla prima iscrizione;
- 2) Contributo di 650 euro lordi al conseguimento della Laurea magistrale/specialistica che deve avvenire entro 3 anni dalla prima iscrizione;
- 3) Contributo di 1500 euro lordi al conseguimento della Laurea magistrale ciclo unico che deve avvenire entro 6/7/8 anni dalla prima iscrizione.



I limiti temporali sopra indicati sono aumentati di 2 anni per gli studenti/lavoratori, compresi titolari, soci, collaboratori.

La domanda deve essere presentata compilando il modulo W3A o W3B corredata dal certificato attestante il conseguimento del titolo accademico e dalla certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).

4. CONTRIBUTO A SEGUITO DI DECESSO

Possono beneficiare di tale prestazione il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ed i figli (prossimi congiunti) del lavoratore, titolare, socio o collaboratore familiare deceduto. In assenza di prossimi congiunti o nel caso in cui questi non presentino domanda, possono ottenere il contributo il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il contributo può essere richiesto, singolarmente, da ciascuno degli aventi diritto ed esso è stabilito nella misura massima di 2.000 euro lordi.

La domanda deve essere inoltrata all'EBIART compilando il modulo W4 corredata dalla copia del certificato di morte, della certificazione stato di famiglia (anche in autocertificazione), atto notorio attestante la qualifica di prossimo congiunto ai sensi del Regolamento; copia del provvedimento del Giudice Tutelare (se tutore o amministratore del beneficiario).

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda deve essere inoltrata all'EBIART entro 90 giorni dalla data di maturazione del diritto o dalla data del decesso.

Per ciascuna prestazione la domanda può essere scaricata o compilata sul sito www.ebiart.it, previa visione del regolamento e della dichiarazione privacy, e deve essere presentata su formato cartaceo, corredata dai relativi allegati, presso la sede dell'EBIART in Udine o presso una delle sedi dei cinque Bacini territoriali dell'Ente Bilaterale Artigiano presenti sul territorio regionale:

SEDE REGIONALE EBIART UDINE

Largo dei Cappuccini, 1/c - Udine
Tel. 0432.299938 - 0432.299954
info@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DELL'UDINESE E DELLA BASSA FRIULANA

Via del Pozzo, 8 - Udine
tel. 0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DI GORIZIA

Largo S.M.Maddalena, 2 - Gradisca d'Isonzo (GO)
tel. 0481/82100 int. 559- bacino.go@ebiart.it

COME VIENE EROGATA LA PRESTAZIONE?

Le prestazioni vengono erogate tramite accredito in c/c bancario direttamente da Ebiart, mentre quelle di cui ai punti 2) e 3) "Spese scolastiche" e "Sussidio per studi universitari" per i lavoratori dipendenti saranno erogati sempre da Ebiart ma per il tramite dell'impresa. Quindi Ebiart verserà all'impresa che a sua volta corrisponderà al lavoratore/lavoratrice quanto di spettanza con la prima busta paga utile.

Le istanze vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di inoltro, con modalità a sportello. Le prestazioni saranno erogate nel limite massimo delle somme stanziare nel bilancio preventivo di EBIART.

(Fonti: www.ebiart.it - Welfare Bilaterale Artigiano - News del 12/08/2020)



BACINO TERRITORIALE DI TRIESTE

Via Cicerone, 9 - Trieste
tel. 040/3735111 - bacino.ts@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DELL'ALTO FRIULI

Via Taboga, 212/10 - Gemona Del Friuli (UD)
tel.0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DI PORDENONE

Via dell'Artigliere, 8 - Pordenone
tel. 0434/555123 - bacino.pn@ebiart.it



Decreto Agosto, le ultime novità in materia di credito

SOSPENSIONE DEI MUTUI E DELLE LINEE DI CREDITO

E' stata estesa dal "Decreto Agosto" fino al 31 gennaio 2021 la durata della **sospensione dei mutui e delle linee di credito** (anche leasing) già prevista dal decreto Cura Italia per micro, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali che si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Per le imprese già ammesse alla moratoria, la **nuova sospensione opera automaticamente**, senza necessità di alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da inviare al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020. Le imprese, invece, che **non hanno ancora avuto accesso alla sospensione**, avranno tempo **fino a fine anno per presentare le relative domande**.

ULTERIORI RISORSE PER "NUOVA SABATINI TER"

Sempre con il "decreto Agosto" sono anche state stanziato nuove risorse, pari a 64 milioni di euro per il 2020, per lo strumento agevolativo già esistente della cosiddetta "Nuova Sabatini ter". Il rifinanziamento garantisce continuità operativa alla suddetta agevolazione, anche alla luce della modifica normativa introdotta dal decreto Semplificazioni, che ha reso la misura maggiormente attrattiva per i finanziamenti di ridotta entità: è stata, infatti, raddoppiata da 100.000 a 200.000 euro la soglia massima di finanziamento entro la quale è prevista l'erogazione del contributo in un'unica soluzione. L'incentivo consente alle PMI di ridurre i costi dei finanziamenti presso istituti di credito o società di leasing per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali di importo superiore ai 20.000.



Sismabonus e variazione unità abitative: chiarimenti dalle Entrate

Con la risposta n. 256 ad un interpello l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di Sismabonus e, nella fattispecie sulla corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il limite di spesa ai fini della detrazione qualora vengano effettuati dei frazionamenti. L'istante aveva chiesto, per gli interventi di adeguamento antisismico che intende porre in essere sulle singole unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un grande edificio accatastato come unico, di poter beneficiare di tante detrazioni (Sisma bonus) quante le unità create, entro il tetto massimo previsto dalla legge, ovvero 96 mila euro (comma 1-bis dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013).

Il suddetto articolo prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 "riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda" nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio e, nella misura dell'80 per cento, in caso di diminuzione di due classi di rischio. Tale detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento ed in quelli successivi.

Nella risposta, l'Agenzia richiama una precedente circola-

re, la n. 13 del 2019 precisando che "nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo". Inoltre, con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 le Entrate hanno riconosciuto l'agevolabilità degli interventi riguardanti immobili "non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione". Al riguardo era stato rilevato che "la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio", motivo per cui "si deve ritenere che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio". Tutto ciò considerato, l'Agenzia ritiene quindi che l'istante possa individuare il limite di spesa per l'agevolazione "sisma bonus", sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all'inizio degli interventi edili che danno diritto all'agevolazione Sisma bonus.



Anticipazione prezzo appalti: la circolare del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare n. 112 del 12 agosto contenente chiarimenti interpretativi in relazione alle "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici" introdotte dal DL Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

L'articolo 207 del recente DL ha disposto in via transitoria – fino al 31 giugno 2021 – la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare dal 20 al 30 per cento l'importo dell'anticipazione del corrispettivo di appalto, disciplinata dall'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19.

Con la circolare il Ministero fornisce, dunque, specifiche indicazioni sull'interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni con approfondimenti circa gli ambiti di applicazione della misura, e la disponibilità delle somme da impiegare per l'anticipazione.

In particolare, il Ministero precisa che facoltà prevista dal comma 1 del citato art. 207 si applica sia alle procedure avviate con pubblicazione di bando o avviso ovvero per le quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta, qualora non siano scaduti i relativi termini, che a quelle che saranno indette a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge (ovvero 19 maggio 2020) e fino al 30 giugno 2021. Il comma successivo estende la disposizione anche "al di fuori dei casi previsti dal comma 1". Con

quest'ultima locuzione, l'ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all'esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge.

Inoltre, nella circolare viene chiarita l'applicabilità in via generale della previsione anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie (cd. appalti sottosoglia) ed a quelli indetti nei settori speciali.

L'anticipazione prezzi contenuta nel decreto Rilancio può essere esercitata dalla stazione appaltante "nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante": con tale espressione il legislatore ha inteso porre il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell'intervento. Secondo l'interpretazione ministeriale, la norma non fa riferimento a un capitolo di spesa specificamente destinato all'anticipazione del corrispettivo, anche qualora l'amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a maggior ragione per i contratti risalenti a epoca anteriore all'introduzione nel sistema dell'anticipazione del corrispettivo.

Accordo tra il CNAPPC e l'UNCCEM

Il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) e l'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) hanno siglato un accordo per la definizione di un nuovo piano per l'agevolazione di investimenti ed interventi di recupero finalizzati a rivitalizzare borghi e centri storici come pure previsto dalla legge 157/2017 sui piccoli Comuni:

- Realizzare, nei borghi delle Alpi e degli Appennini, progetti per rigenerare spazi dove abitare, vivere, fare impresa, innovare.
- Nei 5.552 piccoli Comuni d'Italia si trova una casa vuota ogni due occupate: solo il 15 % di quelle disponibili ospiterebbero 300mila abitanti, e le opere di adeguamento edilizie potrebbero valere **2 miliardi di euro** nella rigenerazione e decine di migliaia di nuovi addetti.

L'accordo sulla rigenerazione dei borghi montani, sostanzialmente, punta:

- sulla **promozione e lo sviluppo dei territori montani** attraverso il recupero di spazi pubblici e privati dei borghi alpini e appenninici;
- a rappresentare gli interessi degli enti locali della montagna nei rapporti con Governo, Parlamento, Stato e Regioni;
- a costruire opportunità di sviluppo per rendere più smart e green i territori rurali, montani e interni italiani, sostenendo la realizzazione di reti infrastrutturali, anche digitali;

- a promuovere una politica per la montagna che inserisca le popolazioni montane nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale e attuato secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- a sollecitare ricerche e studi diretti a individuare le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Regioni, al Governo, al Parlamento e agli organismi europei anche finalizzate allo sviluppo sostenibile;
- a incentivare, tra le Amministrazioni dei Comuni e di tutti gli Enti territoriali, modalità pubbliche di selezione dei migliori progetti per interventi di recupero o di nuove opere, al fine di individuare migliori opportunità e strategie.

Inoltre l'accordo promuove la formazione di under 35 ma anche di Amministratori locali al fine di aumentare competenze e capacità amministrative che giochino un ruolo importante tra i rappresentanti e guide delle comunità e la collaborazione con gli organismi nazionali, europei ed internazionali interessati allo sviluppo sostenibile della montagna.

La conclusione dell'accordo sulla rigenerazione dei borghi montani è che al centro delle sinergie deve essere posta la possibilità di riequilibrare il rapporto tra le città e le aree interne, di generare opportunità di sviluppo nei borghi e nei territori montani del Paese che pur costituiscono il 54% dell'Italia.



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati.

Codice		Corso	Tipo	data inizio	sede
275.20	PLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	base	18/09/2020	Udine
276.20®	AggPLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	aggiornamento	18/09/2020	Udine
293.20	PES PAV	Lavori sotto tensione	base	22/09/2020	Udine
300.20®	AggRSPP B	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - rischio Basso	aggiornamento	22/09/2020	Udine
301.20®	AggRSPP M	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - rischio Medio	aggiornamento	22/09/2020	Udine nord
302.20®	AggRSPP A	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - rischio Alto	aggiornamento	22/09/2020	Udine nord
318.20	LAV G	Formazione lavoratori – modulo generale	base	23/09/2020	Udine nord
319.20	LAV B	Formazione lavoratori - rischio BASSO	base	23/09/2020	Udine nord
320.20	LAV M	Formazione lavoratori - rischio MEDIO	base	23/09/2020	Udine nord
321.20	LAV A	Formazione lavoratori - rischio ALTO	base	23/09/2020	Udine nord
323.20®	AggPES PAV	Lavori sotto tensione	aggiornamento	29/09/2020	Udine nord
313.20	Lavori in quota	Lavori in quota - uso dei DPI III cat. Anticaduta	base	01/10/2020	Udine
206.20	CGA	Conduzione di Gru su autocarro	base	02/10/2020	Manzano
207.20®	AggCGA	Conduzione di Gru su autocarro	aggiornamento	02/10/2020	Manzano
303.20	RSPP B	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - rischio Basso	base	05/10/2020	Manzano
304.20	RSPP M	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - rischio Medio	base	05/10/2020	Manzano
305.20	RSPP A	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - rischio Alto	base	05/10/2020	Udine nord
314.20	PS	Primo soccorso gruppo A	base	06/10/2020	Udine nord
317.20®	AggPS	Primo soccorso gruppi B e C	aggiornamento	06/10/2020	Udine nord
322.20®	AggRLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	aggiornamento	07/10/2020	Udine nord
315.20	PS	Primo soccorso gruppi B e C	base	08/10/2020	Udine nord
316.20®	AggPS	Primo soccorso gruppo A	aggiornamento	08/10/2020	Udine nord

I corsi sono erogati nel rispetto del documento 20/127/CR7ter-a/COV19 "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"

Per le **schede di adesione e informazioni** contattare gli **uffici** Confartigianato servizi FVG.